

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 al 30 marzo 1999)

INDICE

BONATESTA: sull'ospedale Sant'Anna di Ronciglione (Viterbo) (4-08644) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>)	Pag. 7861	MANCONI: sulle votazioni per l'elezione del presidente generale della Croce rossa italiana (4-11306) (risp. BETTONI BRANDANI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	Pag. 7871
CARUSO Antonino, BUCCIERO: sul servizio trasmesso nel corso del TG1 del 15 ottobre 1998 dedicato alle dichiarazioni dell'onorevole Mastella (4-14031) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7861	MANZI, CÒ: sul piano per il contenimento dei costi delle Poste (4-06606) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7874
COLLA: sulla carenza di alcuni farmaci della terapia Di Bella (4-10808) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>)	7862	PEDRIZZI ed altri: sulle votazioni per l'elezione del presidente generale della Croce rossa italiana (4-11163) (risp. BETTONI BRANDANI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	7871
DANIELE GALDI: sul corso di qualificazione per educatori professionali (4-09546) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>)	7864	PREIONI, SPERONI: sulle affermazioni del ministro Turco circa la «provincialità» degli italiani (4-12895) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7875
DI ORIO: sulla perequazione della retribuzione dei dipendenti dei Ministeri (4-00058) (risp. PIAZZA, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>)	7865	RIPAMONTI: sul rinnovo del contratto del comparto Ministeri (4-11297) (risp. PIAZZA, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>)	7876
FLORINO ed altri: sulle votazioni per l'elezione del presidente generale della Croce rossa italiana (4-13472) (risp. BETTONI BRANDANI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	7868	RUSSO SPENA: sul presidio ospedaliero Santo Stefano di Mazzarino (Caltanissetta) (4-02630) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>)	7879
GUBERT: sulla soppressione della struttura direzionale delle poste del Trentino (4-12710) (risp. CARDINALE, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	7874		

30 MARZO 1999

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 112

SERENA: sul rimborso di alcuni farmaci acquistati in Sardegna da una famiglia veneta (4-07843) (risp. BINDI, *ministro della sanità*)
Pag. 7880

WILDE: sull'esecuzione dei lavori di rifacimento dello stadio Olimpico (4-06769) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)
7881

sull'agibilità dello stadio Olimpico (4-07078)
(risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)
Pag. 7882

sulla vendita di zolle del manto erboso dello stadio Olimpico (4-11284) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)
7886

BONATESTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che da qualche tempo nell'ospedale Sant'Anna di Ronciglione (Viterbo) si è creata una situazione di particolare disagio a causa del malfunzionamento del centro SAUB;

che i pazienti che si rivolgono al suddetto sportello per prenotazioni di esami ecografici sono costretti a file interminabili;

che la situazione di disagio è accentuata dal fatto che all'interno dell'ambulatorio vi è un solo ecografo in dotazione, prevalentemente usato per ecografie pelviche, ciò comportando che nei casi più urgenti si ricorre agli ambulatori privati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare iniziative volte al razionale potenziamento strumentale dell'ospedale Sant'Anna, al fine di eliminare la situazione di disagio creatasi.

(4-08644)

(21 novembre 1997)

RISPOSTA. – La regione Lazio, sollecitata tramite il locale commissariato del Governo, ha comunicato che presso il presidio ospedaliero di Ronciglione (Viterbo) vengono effettuati annualmente circa 26.000 esami ecografici, a vantaggio di un'utenza che non è limitata ai soli centri del distretto.

Il direttore generale dell'azienda USL di Viterbo ha assicurato che il problema della carenza di attrezzature sarà risolto quanto prima, grazie anche al recente finanziamento regionale rivolto al potenziamento dei servizi più urgenti con l'acquisto delle necessarie apparecchiature, tra cui risulta compreso anche quello di un ulteriore ecografo ad alta tecnologia.

Una volta espletata la relativa gara d'appalto, il centro SAUB sito nel comune di Ronciglione sarà in grado di affrontare la rilevante domanda di prestazioni, limitando al massimo le attese dei cittadini.

Il Ministro della sanità

BINDI

(11 marzo 1999)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. – *Al Ministro delle comunicazioni.*

– Per sapere se risulti:

quale sia stata la durata del servizio diffuso nel corso dell'edizione del «TG1», trasmessa alle ore 20 del 15 ottobre 1998 e dedicata alle dichiarazioni rese dall'onorevole Clemente Mastella, segretario della formazione politica dell'UDR, sul punto «fallimento del tentativo dell'ono-

revole Romano Prodi per la costituzione di un nuovo governo e possibile incarico all'onorevole Massimo D'Alema»;

quale la durata dei servizi relativi alle dichiarazioni rispettivamente rese, sul medesimo punto, da esponenti politici del «Polo per la libertà», dell'Ulivo e della «Lega Nord per l'indipendenza della Padania»;

quale il nome del giornalista e del funzionario responsabili del servizio e della sopra indicata edizione del «TG1».

(4-14031)

(10 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti, tuttavia, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha significato che, nell'edizione del TG1 delle ore 20 del giorno 15 ottobre 1998, i servizi politici dedicati alla crisi di Governo sono stati numerosi e di durata complessiva di oltre nove minuti.

La medesima RAI, nel far presente che durante la messa in onda del telegiornale era terminato il colloquio tra il presidente Scalfaro e la delegazione dell'Unione democratica per la Repubblica (UDR) e che in quella giornata la posizione del gruppo guidato dall'onorevole Mastella aveva assunto una particolare rilevanza, ha riferito che il direttore della testata – nell'ambito della propria autonomia gestionale – ha ritenuto di trasmettere, in diretta, le dichiarazioni delle delegazione del suddetto gruppo, che sono state sfumate mentre ancora era in corso l'intervento illustrativo della propria posizione; tale diretta ha avuto la durata di tre minuti.

In merito alle altre richieste la ripetuta RAI ha comunicato che all'Ulivo e al Partito della Rifondazione comunista sono stati dedicati un minuto e 35 secondi, al Polo della Libertà un minuto e 40 secondi, mentre le posizioni della Lega sono state riferite nel collegamento diretto con il Quirinale.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(15 marzo 1999)

COLLA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in provincia di Piacenza risultano, da parecchi giorni, assolutamente introvabili farmaci quali Stilamin 0,750 (somatostatina) e San-

dostatina 0,05 (ocreotide), necessari alla cura denominata «Metodo Di Bella»;

che l'assenza di tali farmaci pare essere stata riscontrata anche da una recente indagine dei NAS;

che nella provincia di Piacenza gli unici medicinali contenenti somatostatina quale principio attivo risultano a disposizione degli ospedali pubblici, ma in concentrazione inadeguata rispetto a quanto prescritto per i pazienti in cura (3 mg. contro 0,750 mg);

che i distributori di medicinali pare consegnino i farmaci in oggetto solo dopo presentazione, da parte della farmacia richiedente, della ricetta rilasciata dal medico di base al paziente in cura, costringendo così gli stessi pazienti ad un continuo pellegrinaggio tra medico di base e farmacie;

che neanche i pazienti per i quali il pretore ha disposto la somministrazione gratuita dei farmaci sono al momento in grado di proseguire la cura Di Bella in quanto, anche per loro, nonostante un'ordinanza di legge, i farmaci risultano introvabili;

che la situazione, paradossale per quanto palesemente ostruzionistica nei confronti di una cura sperimentale che troppi fastidi ha procurato all'attuale maggioranza di Governo, sta procurando infiniti disagi ai pazienti ai quali viene così tolta, oltre alla cura, anche la speranza di una guarigione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della cronica e drammatica carenza di farmaci necessari alla cura Di Bella in provincia di Piacenza;

per quale motivo i distributori di farmaci piacentini riforniscano le farmacie solo in presenza di una ricetta medica comprovante la prescrizione dei farmaci del metodo Di Bella;

se e come si intenda operare al fine di garantire l'immediata disponibilità della somatostatina e degli altri farmaci necessari al proseguimento della cura per i pazienti che sperimentano il «MDB».

(4-10808)

(6 maggio 1998)

RISPOSTA. - Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante «Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, oltre a prevedere lo svolgimento di una sperimentazione clinica del cosiddetto «multitrattamento Di Bella», ha consentito la vendita al pubblico, ad un prezzo «politico», inferiore a quello ufficiale, dei due medicinali principali dello stesso trattamento, la somatostatina e l'octreotide, garantendone la distribuzione al pubblico attraverso le farmacie, in base a quanto delineato nell'articolo 4 della normativa in questione.

I medicinali a base di somatostatina e di octreotide da mettere a disposizione del pubblico sono stati acquistati da ciascuna regione o da una ASL capofila, per la successiva distribuzione sul territorio.

In base alle notizie acquisite, risulta che la regione Emilia-Romagna ha provveduto all'acquisto dei due farmaci tramite l'azienda USL di Reggio Emilia, individuata come azienda capofila, ed ha disciplinato la loro distribuzione nell'ambito del territorio regionale con l'ordinanza n. 33 del 17 marzo 1998, a firma dell'assessore regionale alla sanità.

Nella regione risultavano fin dal 13 marzo 1998 in trattamento 351 pazienti (di cui 18 a Piacenza), a seguito di ordinanze pretorili.

Nel corso del marzo 1998 e nell'aprile seguente, a fronte dell'improvviso incremento di domanda dei medicinali a base di octreotide e somatostatina, si è verificata una temporanea carenza di tali farmaci, data la necessità delle aziende farmaceutiche di adeguare la produzione all'aumentato fabbisogno.

Per fronteggiare il fabbisogno e reperire i quantitativi di medicinali adeguati a soddisfare integralmente le richieste, sono state utilizzate per il proseguo della «terapia Di Bella» anche le scorte dei farmaci di impiego ospedaliero che, garantite le strette necessità per l'uso interno, si erano rese disponibili, mentre le aziende USL regionali continuavano ad approvvigionarsi – per quanto possibile, date le difficoltà delle aziende farmaceutiche produttrici – anche delle confezioni ordinariamente poste in commercio.

La temporanea indisponibilità dei medicinali a base di somatostatina ed octreotide ha, peraltro, riguardato l'intera regione e non solamente la provincia di Piacenza.

La regione Emilia-Romagna ha peraltro assicurato che la situazione si è completamente normalizzata fin dalla seconda metà del mese di aprile 1998.

Al momento attuale, la problematica è superata, a seguito del completamento delle sperimentazioni cliniche condotte in base ai protocolli delineati dalla normativa dianzi indicata, che hanno avuto, com'è noto, un esito purtroppo negativo.

Il Ministro della sanità

BINDI

(11 marzo 1999)

DANIELE GALDI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che si sta svolgendo il secondo anno del corso regionale per la qualificazione sul lavoro per educatori professionali;

che la regione Liguria ha organizzato tale corso per qualificare il personale addetto all'educazione, rieducazione e riabilitazione già operante nelle strutture sia pubbliche che private, per queste ultime ancora più indispensabile in mancanza di un titolo di studio;

che la normativa contrattuale (decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384) prevede l'istituzione per decreto del profilo di educatore professionale, ma che tale decreto a tutt'oggi non è stato emanato,

si chiede di sapere:

entro quanto tempo si intenda provvedere all'emanazione del decreto per il profilo di educatore professionale, in considerazione anche della difficile situazione di attesa e di incertezza in cui si trovano gli operatori che lavorano nel settore, il cui ruolo è svolto tra il sociale e sanitario;

in quale modo si intenda riconoscere con la nuova normativa la posizione di tutti gli educatori professionali che, in tante regioni italiane, dopo aver frequentato gli appositi corsi regionali di qualifica, attualmente svolgono tale professione per evitare che un considerevole numero di lavoratori venga professionalmente danneggiato.

(4-09546)

(10 febbraio 1998)

RISPOSTA. — Com'è noto, in base all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali ausiliarie dell'area sanitaria (infermieristiche, tecniche e della riabilitazione), mentre il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite decreto emanato di concerto con il Ministro della sanità, definisce gli ordinamenti didattici per la formazione e l'abilitazione all'esercizio professionale del personale ausiliario.

Questo Ministero ha predisposto lo schema di regolamento per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale.

Su tale schema si è pronunciato il Consiglio superiore di sanità per gli aspetti di natura tecnica ed esso è attualmente all'esame del Ministero di grazia e giustizia.

Non appena perfezionato il regolamento, si procederà di concerto con il Dicastero dell'università, ad adottare un provvedimento di equipollenza dei titoli conseguiti nella vigenza del pregresso ordinamento con gli attuali diplomi universitari abilitanti tutte le figure dell'area sanitaria all'esercizio della professione.

Il Ministro della sanità

BINDI

(11 marzo 1999)

DI ORIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che recentemente è stato pubblicato a cura della Ragioneria generale dello Stato il conto annuale delle pubbliche amministrazioni riferito al 1994;

che in tale pubblicazione sono riportate le retribuzioni del comparto Ministeri;

che tali retribuzioni sono estremamente diversificate, nell'ambito dello stesso comparto, tra Ministeri e Ministeri;

considerato:

che a parità di funzione e di mansioni svolte la retribuzione deve essere uguale;

che ciò non avviene, come viene dimostrato nello studio della Ragioneria generale dello Stato e come si evince anche dalle tabelle allegate al contratto collettivo nazionale di lavoro dei Ministeri, dove si notano differenze che variano percentualmente, per esempio tra un dipendente del Ministero per i beni culturali e quasi tutti gli altri Ministeri, da un minimo del 33 per cento ad un massimo 542 per cento;

che, per rendere meglio il concetto, è indispensabile far rilevare che tali differenze retributive incidono sui bilanci familiari quotidiani o mensili non solo in costanza di rapporto lavorativo ma, cosa ancora più grave, anche quando si è in pensione, perchè le indennità superiori attualmente percepite dagli altri Ministeri diversi dai beni culturali per effetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della circolare della Ragioneria generale dello Stato - IGF-IGOP n. 3 del 15 gennaio 1996 costituiscono retribuzione inponibile ai fini del calcolo del trattamento pensionistico dei singoli dipendenti,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda prendere al fine di perequare tale ingiusta situazione retributiva che riguarda diversi Ministeri, quali quelli per i beni culturali e ambientali, della difesa, della sanità, dei lavori pubblici e dell'ambiente, della pubblica istruzione, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, nonché l'ex Ministero del turismo e dello spettacolo, che hanno indennità di amministrazione notevolmente inferiori a tutti i Ministeri non citati, situazione che si trascina da anni e che con il passare del tempo fa sì che il danno consumato in costanza di rapporto di lavoro si trasformi in beffa una volta maturato il diritto alla pensione.

(4-00058)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. - L'interrogante chiede di conoscere quali misure urgenti si intenda assumere per realizzare una effettiva perequazione tra le retribuzioni dei dipendenti del comparto Ministeri.

Al riguardo si rappresenta che, in effetti, per quanto attiene al comparto dei Ministeri, il trattamento economico del personale, già prima della stipulazione del primo contratto collettivo di tipo privatistico, presentava notevoli differenziazioni nella componente retributiva accessoria, differenziazioni determinate da una serie di disposizioni legislative, intervenute in tempi precedenti, che avevano favorito i dipendenti di alcuni Ministeri.

Pertanto, in sede di definizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato in data 16 maggio 1995, l'ARAN si è adoperata, in adempimento di specifiche direttive in materia impartite dal Governo, al fine di eliminare il divario esistente. La procedura di perequazione delle retribuzioni in parola è stata avviata nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1933 e cioè, da un lato, disapplicando tutte le disposizioni in base alle quali erano attribuiti al personale del comparto trattamenti accessori comunque denominati e, dall'altro, facendo salvi i trattamenti economici in godimento, aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità e continuità. Successivamente il decreto legislativo n. 80 del 1998 ha abrogato il citato comma 3 e la materia è stata richiamata nel comma 3 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 80 del 1998.

Tale impegno si è tradotto nella formulazione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro in argomento, di un puntuale articolato, relativo alla retribuzione accessoria che, pur salvaguardando e conservando i trattamenti economici in atto presso le singole amministrazioni derivanti da specifiche disposizioni normative, ha cercato di riequilibrare, attraverso specifici interventi perequativi, la retribuzione accessoria non solo tra i Ministeri ma anche all'interno degli stessi Dicasteri.

In tale prospettiva, le quote di retribuzione aventi carattere fisso e continuativo sono state convertite nelle indennità di amministrazione i cui importi, erogati con cadenza mensile, sono indicati nelle tabelle annesse all'allegato B del contratto collettivo nazionale di lavoro, mentre le quote del vecchio trattamento accessorio prive delle suindicate connotazioni - quote variabili - in quanto legate alle prestazioni lavorative effettivamente rese, sono confluite nel fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, istituito dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro in gestione a ciascuna amministrazione.

Al fine di raggiungere gradualmente una perequazione economica tra dipendenti dei Ministeri che già beneficiavano di indennità fisse e ricorrenti e quelli privi di tale emolumento accessorio o che ne beneficiavano in misura minore rispetto agli altri, con l'articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro è stato costituito il fondo per il riequilibrio della retribuzione accessoria fra i Ministeri, alimentato con una parte dell'incremento retributivo contrattuale, che consente, a decorrere dal 1° dicembre 1995, l'erogazione di un'indennità mensile il cui importo è pari a circa 1.120.000 medie mensili, a partire dalla qualifica iniziale.

Detto importo, in sede di rinnovo contrattuale del biennio economico 1996-97, è stato incrementato in misura percentuale maggiore rispetto alle somme destinate all'aumento delle indennità godute dai dipendenti dei Ministeri «più ricchi» e ciò sempre allo scopo di attuare il processo di riequilibrio già avviato con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 1995.

A causa delle disponibilità economiche non sufficienti a soddisfare contestualmente le esigenze di incremento del trattamento economico complessivo del personale del comparto e quelle relative ad un sostanziale riequilibrio delle differenti retribuzioni accessorie godute dal personale in servizio nei vari Ministeri, non è stato possibile, nel primo quadriennio contrattuale 1994-1997, procedere ad una più marcata perequazione di tali emolumenti.

Un ulteriore intervento perequativo dei trattamenti indennitari tra i diversi Ministeri è stato effettuato anche dal contratto collettivo del comparto Ministeri relativo al quadriennio 1998-2001, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, che ha incrementato le indennità delle amministrazioni più sfavorite, sia pure in modo limitato a causa delle limitate risorse finanziarie a tal fine disponibili.

In sede contrattuale è stato, inoltre, avviato un significativo processo di ridefinizione e di riqualificazione del trattamento economico accessorio quale componente della retribuzione generale che porterà nel corso delle successive tornate contrattuali, ad una progressiva parificazione del trattamento medesimo tra i dipendenti del comparto, compatibilmente con il vincolo determinante delle risorse economiche disponibili.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

PIAZZA

(11 marzo 1999)

FLORINO, MONTELEONE, BEVILACQUA, LISI, PACE. –*Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità* – Premesso:

che il Consiglio nazionale dei volontari della Croce rossa italiana ha denunciato palesi violazioni delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, nello statuto e nel regolamento elettorale della Croce rossa italiana nello svolgimento delle elezioni nel corso dell'assemblea generale dell'aprile 1998, da cui è uscito eletto a presidente generale dell'ente il commissario straordinario in carica (la dottoressa Maria Pia Garavaglia);

che, come noto, per ben 18 anni l'associazione italiana della Croce rossa italiana (ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico) è stata diretta da commissari straordinari;

che le elezioni interne indette dalla Croce rossa italiana nello scorso aprile avevano il preciso scopo di restituire la direzione dell'associazione ad una gestione ordinaria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 e di quanto prescritto dalle norme statutarie e dal regolamento elettorale;

che l'assemblea generale della Croce rossa italiana (presieduta appunto dall'ex commissario straordinario, attuale presidente, dottoressa Maria Pia Garavaglia), riunitasi lo scorso 4 aprile e convocata al fine di

stabilire le modalità di svolgimento delle operazioni di voto del presidente generale, è stata indebitamente trasformata, seduta stante, in seggio elettorale;

che, durante lo svolgimento della suddetta assemblea, il presidente dei lavori – dottoressa Maria Pia Garavaglia – si è volutamente rifiutata di dare avvio ad un dibattito interno e di accordare la parola ai membri dell'assemblea, vietando ogni possibilità di discussione di alcuni punti fondamentali (tra cui l'ipotesi di ineleggibilità del commissario straordinario uscente a presidente generale dell'ente);

che, già in precedenza, nel corso di altre riunioni, era stato posto il problema riguardo la eleggibilità dei candidati proposti alla presidenza, ravvisandosi la sostanziale incompatibilità per la candidatura risultata poi vincente;

considerato:

che, in effetti, tale procedura confligge con quanto disciplinato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, secondo cui il presidente generale della Croce rossa italiana deve essere eletto dall'assemblea nazionale inequivocabilmente nel «proprio seno» e, quindi, con esclusione dei soggetti investiti di cariche temporanee, non previste nell'organigramma ordinario dell'ente;

che, a tal proposito, anche il regolamento per le prime elezioni (approvato con ordinanza commissariale n. 4605 del 31 luglio 1997) è assai chiaro nel senso di escludere che il commissario straordinario possa considerarsi componente dell'assemblea, come riportato all'articolo 5 che recita: «L'assemblea generale, convocata e presieduta dal commissario straordinario, è composta da...»; segue un'elencazione dei vari componenti tra i quali non figura il commissario straordinario;

che quanto disciplinato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, e specificatamente recepito dallo statuto interno che regola le proprie strutture organizzative centrali e periferiche, è stato confermato dal parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, consulente legale dell'ente medesimo, emesso in data 17 marzo 1998;

che tali inaccettabili irregolarità procedurali hanno formato oggetto di un'immediata vibrata mozione di protesta pubblica da parte dei membri del Consiglio nazionale dei volontari del soccorso che hanno presentato, in data 16 luglio 1998, ricorso straordinario al Capo dello Stato per ottenere l'annullamento della delibera dell'aprile 1998 (con la quale è stato dichiarato eletto presidente generale dell'ente la dottoressa Maria Pia Garavaglia) per travisamento e falsa applicazione delle seguenti norme:

articolo 6 del regolamento per le prime elezioni (approvato con ordinanza commissariale n. 4605 del 31 luglio 1997);

articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980;

articoli 19 e 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 110/97;

constatato:

che, sino ad ora, il Governo non si è preoccupato di verificare la fondatezza delle irregolarità rappresentate dal Consiglio nazionale dei volontari del soccorso, al fine di ripristinare la regolarità attraverso l'attuazione della violata normativa vigente, né tantomeno di rispondere alle innumerevoli interrogazioni parlamentari presentate sino ad oggi – sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica (alla Camera 2-01158, 3-02419, 4-17614, 4-17652, 4-17744, 4-18012, 4-20077, 5-04521; al Senato 3-01965, 4-11163, 4-11306, 4-12155, 4-12803) – da rappresentanti di diversi orientamenti politici, tutti concordi nel denunciare la illegittimità delle modalità di elezione dell'attuale presidente generale dell'ente Croce rossa italiana;

che, per quanto sopra evidenziato, è evidente, dunque, l'illegittimità del provvedimento che chiama alla guida del vertice dell'ente un candidato che ha violato gravemente le fondamentali regole procedurali, che lo stesso ente si era dato, per accedere alla carica in questione;

che tale illegittimità ha inevitabilmente comportato un grave stato di incertezza e di tensione all'interno della Croce rossa italiana, nuocendo all'attività dell'ente, fondata integralmente sull'apporto disinteressato, spontaneo e gratuito di oltre 100.000 volontari;

che il prestigio della Croce rossa italiana, in uno con la centralità che deve essere riservata ai valori di volontariato (volontariato che ha la sua storica genesi proprio nell'ambito della stessa e delle altre associazioni di pronto soccorso e di trasporto ed assistenza degli infermi), non dovrebbe consentire la sussistenza di zone d'ombra, soprattutto riguardo alla corretta elezione e legittimazione dei suoi vertici,

gli interroganti chiedono di conoscere:

per quali ragioni, sino ad oggi, il Governo non abbia ritenuto opportuno intervenire al fine di verificare la fondatezza delle irregolarità denunciate dal Consiglio nazionale dei volontari del soccorso della Croce rossa italiana, come richiesto da numerose interrogazioni presentate da parlamentari di differenti orientamenti politici e pur tuttavia tutte concordi nel ravvisare precise ed inaccettabili irregolarità procedurali, e violatrici di norme, nello svolgimento delle elezioni per la presidenza generale della Croce rossa italiana;

se, alla luce di quanto esposto, in questa e nelle precedenti interrogazioni parlamentari, il Governo non ritenga necessario e, soprattutto, doveroso aprire immediatamente un'inchiesta su tutto l'iter elettorale interno all'assemblea generale della Croce rossa italiana dell'aprile 1998, tendente ad accertare le violazioni ed a sanzionare le responsabilità sottese.

(4-13472)

(18 dicembre 1998)

MANCONI. *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il giorno 4 aprile 1998 si sono svolte, per la prima volta nella storia della Croce rossa italiana, le elezioni democratiche del presidente generale e del consiglio direttivo;

che a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, dello statuto della Croce rossa italiana e del regolamento elettorale il presidente generale è eletto dall'assemblea generale tra i propri componenti;

che il commissario straordinario Maria Pia Garavaglia, pur non essendo membro dell'assemblea generale, contro ogni normativa si è candidata alla carica di presidente generale; lo stesso commissario straordinario ha assunto la presidenza dell'assemblea, ha rifiutato di dare la parola ai delegati per dibattere l'ipotesi di ineleggibilità ha dato subito inizio alle operazioni di voto trasformando di fatto il Parlamento della Croce-rossa italiana in un mero seggio elettorale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare la correttezza delle procedure seguite, la legittimità della candidatura del commissario straordinario e, conseguentemente, la validità degli atti e delle determinazioni assunti dall'attuale presidente generale.

(4-11306)

(9 giugno 1998)

PEDRIZZI, SPECCHIA, CURTO, PACE, MAGGI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che lo scorso 4 aprile si è svolta l'assemblea generale dei Volontari del soccorso della Croce rossa italiana nel corso della quale è stata sancita l'elezione del nuovo presidente nella persona del commissario uscente, Mariapia Garavaglia, con 110 voti contro i 60 assegnati a Massimo Barra;

che in precedenza, nel corso di altre riunioni analoghe, erano sorti problemi riguardo la eleggibilità dei candidati proposti alla presidenza, ravvisandosi la sostanziale incompatibilità per la candidatura risultata poi vincente;

che il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, disciplina il modulo organizzativo delle strutture della Croce rossa in due livelli: una organizzazione centrale ed una organizzazione periferica costituita dai comitati regionali e provinciali;

che per quanto attiene l'organizzazione centrale il predetto decreto del Presidente della Repubblica all'articolo 2, comma 3, prevede che della stessa faccia parte il «presidente nazionale eletto dall'assemblea nazionale nel proprio seno»;

che tale norma, poichè contenuta in un decreto presidenziale, ha forza di legge e quindi non può essere modificata da norme di rango inferiore quali disposizioni statutarie, regolamenti o decreti ministeriali;

che nello statuto della Croce rossa italiana, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, non è stato aggiunto alcunchè alla norma primaria riportata;

che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, mentre prescrive l'elezione del presidente nazionale da parte dell'assemblea nazionale «nel proprio seno», non dà analoghe indicazioni per ciò che riguarda l'elezione dei presidenti regionali e provinciali, la cui elezione è quindi disciplinata dallo statuto e dal successivo regolamento elettorale;

che a tal proposito il regolamento per le prime elezioni, approvato con ordinanza commissariale n. 4605 del 31 luglio 1997, è assai chiaro nel senso di escludere che il commissario straordinario possa considerarsi componente dell'assemblea;

che un'indicazione testuale in tal senso è contenuta nell'articolo 5 che recita: «L'assemblea generale, convocata e presieduta dal commissario straordinario, è composta da...», segue un'elencazione dei vari componenti tra i quali non figura il commissario straordinario;

che in sostanza per la prima riunione l'assemblea è convocata e presieduta dal commissario straordinario ma tale presidenza viene assunta da un soggetto (il commissario) che resta estraneo all'assemblea stessa;

che non essendo dunque il commissario straordinario componente dell'assemblea ne deriva, per insuperabile indicazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, che detto commissario non è eleggibile a presidente dovendo essere scelto il presidente medesimo «nel proprio seno»;

considerato:

che l'atto di rinascita della Croce rossa italiana, dopo 18 anni di commissariamento, sarebbe evidentemente basato su una palese illegittimità, evidenziata dalle numerose irregolarità che si sono verificate nel corso dei diversi gradi delle elezioni nonchè nelle modalità di svolgimento dell'assemblea generale dell'aprile 1998, culminata con l'impossibilità di dibattere tra i membri del collegio l'ipotesi di ineleggibilità del commissario straordinario uscente poichè questi, presidente anche della riunione, ha rifiutato di dare la parola ai presenti fino al termine delle operazioni elettorali trasformando di fatto, il parlamento della Croce rossa in un mero seggio elettorale;

che il consiglio nazionale dei Volontari del soccorso della Croce rossa italiana, atteso tutto quanto sopra esposto, ha approvato all'unanimità una mozione nella sua ultima seduta del 25 aprile 1998 con la quale, esaminato il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, lo statuto della croce rossa e il regolamento elettorale, ha invitato il Ministro della sanità a garantire il rispetto della normativa vigente in sede di verifica di tutte le procedure elettorali seguite,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto sopra riportato e, del caso:

se intenda intervenire, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente in sede di verifica di tutte le procedure elettorali seguite all'elezione del presidente;

se intenda intervenire affinché l'ente pubblico Croce rossa italiana, desunte eventuali irregolarità, possa rientrare nella legalità e la sua gestione possa essere affidata ai suoi soci, come previsto dalle disposizioni richiamate in premessa;

se, verificate le predette irregolarità, intenda intraprendere tutte le iniziative atte a ristabilire la legalità degli organismi di governo della Croce rossa.

(4-11163)

(28 maggio 1998)

RISPOSTA (*). - L'articolo 41 dello statuto della Associazione italiana della Croce rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, prevede la indizione delle elezioni e, a tal fine, la emanazione del regolamento elettorale.

Entro i termini stabiliti è stato approvato il regolamento per le prime elezioni dei componenti degli organi centrali e periferici dell'ente (ordinanza commissariale n. 4605 del 31 luglio 1997) e successivamente sono state tenute le elezioni (4 aprile 1998).

È inoltre da aggiungere che, ai sensi degli articoli 17 e 26 del predetto regolamento, la dottoressa Garavaglia, nella sua qualità di commissario straordinario, aveva convocato l'assemblea generale ed aveva limitato le sue funzioni alla presidenza dell'azienda stessa fino alla data di insediamento del presidente generale eletto.

Le procedure elettorali si sono svolte con la completa osservanza della normativa citata e, quindi, sono pienamente legittime.

Per quanto, poi, attiene al contestato diritto del commissario straordinario a presentare la propria candidatura alla carica di presidente generale dell'ente, non sussistono particolari problemi di interpretazione della vigente normativa.

Infatti, come previsto dall'articolo 41, comma 3, del menzionato statuto secondo cui anche il commissario straordinario è socio attivo a tutti gli effetti dell'elettorato attivo e passivo, la dottoressa Garavaglia poteva legittimamente presentare la sua candidatura alla carica di presidente generale dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

BETTONI BRANDANI

(16 marzo 1999)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

GUBERT. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la Società per azioni poste italiane sta riorganizzando le proprie strutture con lo scopo di razionalizzarle;

che, nell'ambito di tale processo, risulterebbe prevista la soppressione della struttura direzionale operante in Trentino, mentre verrebbe salvaguardata l'autonomia direzionale in provincia di Bolzano;

che in data 23 aprile 1998 il direttore generale delle Poste italiane, il presidente della provincia autonoma di Trento e i rappresentanti sindacali avevano sottoscritto un accordo che prevedeva l'istituzione di un gruppo di lavoro tra la Società, la provincia autonoma e le organizzazioni sindacali territoriali per accompagnare il processo di riorganizzazione tenendo conto della opportunità di rendere il Trentino un'area di sperimentazione e di estendere le prerogative di autonomia direzionale previste per l'Alto Adige anche al Trentino,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per sollecitare il rispetto degli accordi sottoscritti e comunque per non discriminare due istituzioni autonome di pari dignità e con simili necessità di autonomia direzionale.

(4-12710)

(8 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che in data 19 ottobre 1998 i competenti organi societari, i rappresentanti della provincia autonoma di Trento e le organizzazioni sindacali locali hanno sottoscritto un'integrazione all'accordo del 23 aprile 1998, in base alla quale è stato stabilito di estendere le prerogative previste per la provincia autonoma di Bolzano anche a quella di Trento.

La suddetta società, pertanto, si è impegnata a dotare la filiale di Trento di un assetto organizzativo tipico di una «filiale con responsabilità di sede», comprendente un direttore e due dirigenti per i servizi postali e finanziari.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(15 marzo 1999)

MANZI, CÒ. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che i vertici dell'Ente poste hanno consegnato il documento contenente le misure finalizzate al contenimento dei costi;

che questo piano prevederebbe il blocco dell'organico a 184.000 unità invece delle 204.000 mila concordate;

che con questa scelta aziendale si verificherà il taglio delle 3.200 assunzioni dei precari già preventivate e dei contratti a tempo che nei mesi scorsi hanno reso possibile la copertura di ben 6.000 posti, gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Ministro intende assumere per far rispettare l'accordo sindacale sottoscritto due anni fa.

(4-06606)

(24 giugno 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002, approvato dal consiglio di amministrazione il 7 ottobre 1998, si propone di fronteggiare l'attuale stato di crisi della società al fine di arrivare ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.

Tale piano, ha precisato la società medesima, non si basa su riduzioni d'organico, ma sono allo studio una serie d'interventi per riassorbire il *turn-over* ed evitare l'assunzione di parte delle unità chiamate in servizio a tempo determinato, attraverso un appropriato uso dello strumento della mobilità interna sia volontaria che d'ufficio.

Tale operazione, ad avviso della società, consentirà di destinare la maggior parte degli esuberanti esistenti ad attività che permetteranno di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela (recapito e sportelleria in particolare) e di promuovere la crescita del fatturato.

Ad avviso della società tali iniziative permetteranno di ridurre al minimo il costo sociale del risanamento; il medesimo piano di impresa ha, comunque, sottolineato che l'incidenza del costo del personale sul totale dei ricavi operativi deve essere ulteriormente ridotto, altrimenti, già nel corso del corrente anno, dovranno essere adottate iniziative più drastiche.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(15 marzo 1999)

PREIONI, SPERONI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che gli interroganti ricordano di aver ascoltato delle dichiarazioni dell'onorevole

Livia Turco diffuse dalla televisione alcuni giorni fa, nelle quali il Ministro affermava che gli italiani sono «provinciali», dando all'aggettivo provinciale un significato dispregiativo, per giustificare l'immigrazione straniera come un fatto positivo per «sprovvincializzare» i propri connazionali, gli interroganti chiedono di sapere se risultino con precisione la data, il luogo, il contesto e l'esatta formulazione delle frasi rammentate in premessa, allo scopo di verificare se in esse si possano ravvisare contenuti di espressione razzista nei confronti dei cittadini italiani.

(4-12895)

(29 ottobre 1998)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la concessionaria RAI — interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che la genericità di quanto riferito non ha permesso di effettuare una verifica mirata.

Non è chiaro, infatti, se le dichiarazioni cui ci si riferisce siano state trasmesse dalla concessionaria pubblica, ovvero da emittenti private nazionali o locali, se siano state pronunciate nel corso di trasmissioni di contenuto vario o nell'ambito dei notiziari d'informazione nazionali o regionali.

Ciò premesso significa che la concessionaria RAI ha comunicato che da una ricerca effettuata presso tutte le testate è risultato che nessuno dei tre telegiornali nazionali del servizio pubblico ha diffuso, nei giorni immediatamente precedenti la data dell'atto parlamentare cui si risponde, dichiarazioni del ministro Livia Turco in cui era contenuto il termine indicato.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(15 marzo 1999)

RIPAMONTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* —
Premesso:

che l'accordo per il personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dai Ministeri relativo al periodo 1994-1997 (*Gazzetta Ufficiale* serie generale del 13 novembre 1997) sta per essere ridiscusso a breve termine;

che nel testo in vigore, all'articolo 7, è prevista la disciplina delle assenze per malattia del personale che, indipendentemente dalle condizioni fisiche in cui versa, viene regolamentato per i giorni di assenza nel modo seguente:

i primi 270 giorni vengono retribuiti per intero;

per i tre mesi successivi viene corrisposto uno stipendio per il 90 per cento del totale;

per altri sei mesi lo stipendio viene dimezzato;

si ha diritto infine ad ulteriori diciotto mesi senza retribuzione al termine dei quali, se non si ritorna in servizio, si perde il posto di lavoro;

che in base alla legge fanno eccezione, secondo il comma 6 dello stesso articolo (quindi possono avere congedi per malattia senza nessun tipo di limitazione), solamente i lavoratori affetti da tubercolosi,

si chiede di sapere:

se si conosca il numero delle persone affette da tubercolosi che sono impiegate presso i vari Ministeri;

se non si consideri eccessivamente ed immotivatamente limitativa la sola eccezione per assenze per malattia causata da tubercolosi;

se non si ritenga invece che la norma in questione rilevi, sotto il profilo della costituzionalità, una causa di illegittimità, discriminando di fatto tutti i lavoratori disabili o affetti da particolari malattie croniche invalidanti che, necessitando di permessi per sottoporsi a particolari cure, sono costretti a consumare il periodo di malattia concesso, con il rischio, purtroppo frequente, di perdere il posto di lavoro;

se lo scopo della disposizione è quello di combattere l'assenteismo non si può pensare di farlo colpendo le categorie di lavoratori più deboli, che invece necessitano, come si può agevolmente notare, di ulteriori e più incisive forme di garanzie e tutele;

se non si ritenga opportuno, alla luce dei fatti sopra descritti, tenere conto dei rilievi esposti e, al momento della revisione del contratto, compiere un adeguato sforzo per equiparare, sotto il profilo legale, le categorie di lavoratori disagiati a causa di *handicap* fisici o malattie croniche invalidanti a quelle degli affetti da tubercolosi.

(4-11297)

(9 giugno 1998)

RISPOSTA. - L'interrogante chiede di conoscere se non sia discriminante la norma relativa alle aspettative per infermità del contratto richiamato in oggetto nei confronti dei dipendenti affetti da altre malattie croniche o invalidanti o portatori di *handicap* rispetto a lavoratori affetti da tubercolosi e sollecita un intervento al fine di equiparare le norme in materia di aspettativa per infermità nei confronti di tutti i lavoratori affetti dalle richiamate condizioni invalidanti.

Al riguardo si rappresenta che, per quanto riguarda il personale del Ministero degli affari esteri, assunto con contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere, la disciplina delle assenze per malattia viene regolamentata, in linea di principio, in modo simile a quello del personale del comparto dei Ministeri, pur tenendo conto, sotto il profilo del trattamento economico, della specificità di tale categoria di personale.

Il problema delle assenze dal servizio per malattie croniche e invalidanti è quindi di ordine generale e riguarda tutto il personale del comparto.

In proposito, occorre osservare che l'orientamento dei contratti collettivi è quello di recepire le norme di miglior favore già vigenti per i dipendenti pubblici e, pertanto, per tale motivo, nel contratto collettivo nazionale sottoscritto in data 16 maggio 1995, sono state salvaguardate, all'articolo 21, comma 6, le disposizioni a tutela degli affetti da TBC.

Per quanto riguarda altre particolari forme di malattia cronica o invalidante, occorre precisare che il nostro ordinamento prevede specifiche disposizioni a favore di alcune categorie di personale. Ad esempio, la legge n. 104 del 1992 stabilisce, per i lavoratori portatori di *handicap*, alcune agevolazioni (giornate di assenze retribuite e permessi orari giornalieri), mentre la legge n. 162 del 1990 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 contengono misure di sostegno a favore dei tossicodipendenti; in particolare l'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 16 maggio 1995, precisa, con riferimento alla citata legge n. 104 del 1992, che i relativi permessi retribuiti non riducono le ferie e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite numerico fissato, nel contratto collettivo nazionale di lavoro medesimo, per le diverse fattispecie di tale istituto.

Accanto a tali provvedimenti legislativi di portata generale, che costituiscono il termine di recepimento per il settore privato, sono attualmente vigenti per i pubblici dipendenti norme più favorevoli contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali definiti ai sensi della legge n. 93 del 1983.

In particolare, per il personale del comparto Ministeri si richiama il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990, che all'articolo 18, oltre ai giorni di permesso retribuito e le riduzioni di orario già citate, prevede, per i portatori di *handicap* e per i tossicodipendenti, la concessione di periodi di aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate, mentre per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero.

Il medesimo decreto del Presidente della Repubblica estende le norme suddette, che per il settore privato sono esclusivamente destinate alle categorie suindicate, anche ai dipendenti affetti da alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica.

Si fa, infine, presente che le predette norme sono tuttora in vigore, in quanto la materia non è ancora stata ridisciplinata. Entro il 31 dicembre 1999 anche tali norme saranno ricondotte alla disciplina pattizia, al fine di completare il processo di privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, come previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e come riportato nel contratto collettivo nazionale

di lavoro relativo agli anni 1998-2001 (articolo 35), in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

PIAZZA

(11 marzo 1999)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che il presidio ospedaliero Santo Stefano di Mazzarino (Caltanissetta) è l'unica struttura sanitaria posta al centro di quattro comuni (Butera, Riesi, Barrafranca e Mazzarino) che hanno, complessivamente, più di 50.000 abitanti;

che in esso sono stati spesi, negli ultimi anni, oltre 5 miliardi per ristrutturazione ed ampliamento,

si chiede di sapere se non appaia al Ministro in indirizzo atto grave e miope eliminare tale presidio ospedaliero, come sembra voler fare l'assessorato regionale, con conseguenze disastrose sulla salute pubblica e sui livelli occupazionali, e se non appaia al Ministro che il presidio ospedaliero Santo Stefano di Mazzarino rientri in quei casi eccezionali per i quali non è prevista l'applicazione del decreto legislativo n. 29 del 1995.

(4-02630)

(30 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Com'è noto, in base alla normativa vigente, l'organizzazione e l'articolazione delle strutture ospedaliere competono alle regioni.

Le stesse disposizioni hanno previsto la riconversione dei presidi ospedalieri che non raggiungono lo *standard* minimo di 120 posti-letto.

In base a quanto comunicato dalle autorità sanitarie della regione Sicilia, il presidio ospedaliero «Santo Stefano» di Mazzarino (azienda USL n. 2 di Caltanissetta), anche a seguito della proposta avanzata dal legale rappresentante dell'azienda USL n. 2, è stato mantenuto come struttura per acuti.

Sono operanti, quindi, le divisioni ed i servizi in cui è articolato il presidio (chirurgia, ostetricia, pediatria, radiologia, eccetera), le cui carenze organiche potranno venir coperte definitivamente a seguito dell'approvazione delle nuove piante organiche.

Il Ministro della sanità

BINDI

(11 marzo 1999)

SERENA. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il piccolo Andrea Pavan nato a Valdobbiadene (Treviso) il 18 marzo 1988, residente a Crocetta del Montello (Treviso) in via G. Verdi 17, che si trovava in Sardegna per turismo dal 28 giugno al 20 luglio del 1996, doveva ricorrere ad una visita medica presso l'azienda USL n. 4 di Lanusei – servizio di guardia turistica;

che il medico di guardia gli prescriveva cinque confezioni di «Rocefin», antibiotico di fascia A, farmaco interamente rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale, per l'acquisto del quale un farmacista di Tortolì (Nuoro) esigeva il pagamento dell'intero importo, asserendo che i farmaci avrebbero dovuto essere rimborsati dalla USL n. 8 della regione Veneto;

che alla richiesta di rimborso inoltrata dal padre del bambino, in data 14 agosto 1996, la giunta regionale del Veneto dava risposta negativa, facendo presente che le regioni hanno più volte evidenziato al Ministero della sanità «che il comportamento assunto dalla regione Sardegna non è in sintonia con il criterio della compensazione della mobilità previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517»;

che nel caso di specie si ravvisa una grave violazione del principio dell'uguaglianza tra i cittadini,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo, se esistono precise previsioni normative nazionali in merito, queste risultino regolarmente disattese dalla regione Sardegna;

quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo affinché le leggi dello Stato siano effettivamente applicabili su tutto il territorio nazionale;

quando si ritenga che il signor Pavan riuscirà ad ottenere il rimborso di quanto ha indebitamente pagato.

(4-07843)

(1° ottobre 1997)

RISPOSTA. – La questione legata al mancato pagamento delle specialità medicinali rimborsabili erogate in Sardegna in regime di servizio di assistenza sanitaria nelle località turistiche («guardia turistica») risulta ormai superata.

In osservanza della normativa in vigore, richiamata nell'atto parlamentare in esame, a partire dalla stagione estiva 1997, l'assessorato all'igiene e sanità e all'assistenza sociale della regione Sardegna ha provveduto a dettare alle aziende USL isolate precise direttive concernenti i servizi di guardia medica turistica, eliminando ogni limitazione nei confronti dei non residenti.

Quanto al rimborso della somma versata dal signor Pavan, si fa presente che, stante l'autonomia gestionale di cui godono le aziende sa-

nitare locali, è compito dell'ASL di residenza dell'assistito valutare la possibilità di effettuare il rimborso attraverso le modalità da essa ritenute più adeguate.

Il Ministro della sanità

BINDI

(11 marzo 1999)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in relazione alla realizzazione delle opere di Italia 90 la sezione di controllo degli enti sovvenzionati della Corte dei conti ha formulato nella relazione finanziaria, alle pagine 97 e 102, delle osservazioni relative all'operazione «Olimpico»;

che per lo svolgimento del Campionato mondiale di calcio 1990 la legge n. 65 del 1987 ha previsto la concessione al CONI, da parte della Cassa depositi e prestiti, di un mutuo di 48 miliardi per i lavori di ristrutturazione dell'Olimpico e di 6 miliardi per l'acquisizione e l'installazione di impianti tecnologici presso lo stesso stadio;

che l'ente ha appaltato al gruppo Cogefar l'esecuzione dei lavori, contrattualmente individuati nel rifacimento parziale dell'Olimpico limitatamente a due settori di curva, nell'aumento di capienza delle tribune e nella realizzazione di una struttura di copertura degli spettatori, poi rivelatasi parzialmente non esatta, e ciò nel presupposto che detta copertura integrale fosse imposta dai regolamenti della FIFA, e fu quindi pattuito un prezzo «chiavi in mano» di 80 miliardi;

che successivamente si è avuta una forte lievitazione dei costi anche in relazione all'immodificabilità del termine ultimo di consegna dell'opera, per cui il CONI non ha ritenuto esperibile un ulteriore procedimento di gara e ne ha commissionato l'esecuzione alla Cogefar;

che dal certificato di collaudo è poi risultato che la ristrutturazione e copertura ha comportato un esborso di lire 181.258.613.319 più lire 5.655.058.000 di IVA, più altri 25 miliardi, oltre IVA, in base ad una transazione avvenuta tra Cogefar e CONI per definire le riserve formulate dall'impresa;

che le modalità e i comportamenti tenuti dal CONI, sempre in base a tale contesto dell'Olimpico, sono stati evidenziati anche nell'interrogazione dello scrivente 4-05247, presentata il 9 aprile 1997, ancora priva di risposta,

si chiede di sapere:

se si ravvisino responsabilità da parte dei tecnici che hanno progettato l'Olimpico e definito gli importi e dell'impresa che ha eseguito i lavori;

se si ravvisino responsabilità da parte dei responsabili del CONI in relazione alle operazioni relative agli appalti-subappalti, fino all'ottenimento dell'agibilità degli impianti;

se l'Esecutivo, quale erogatore dei contributi ordinari al CONI, non intenda attivarsi, anche civilmente, onde poter procedere a riparare agli eventuali danni;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-06769)

(2 luglio 1997)

RISPOSTA. - In relazione a quanto fatto presente nell'interrogazione, si comunica che in merito all'appalto dei lavori per la ristrutturazione e l'ampliamento dello stadio Olimpico, relativi allo svolgimento del Campionato mondiale di calcio 1990, è stato instaurato un procedimento giudiziario.

Tale procedimento si è concluso in data 19 gennaio 1998 con la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dal procuratore generale con atto del 2 luglio 1993 avverso la sentenza del giudice per le udienze preliminari del tribunale di Roma del 7 gennaio 1993 e l'ordine di esecuzione della suddetta sentenza di assoluzione - perchè il fatto non sussiste - emessa in primo grado nei confronti degli imputati.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(13 marzo 1999)

WILDE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, della sanità e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che una nota della prefettura di Roma, datata 13 agosto 1990, protocollo n. 1035/90 Gabinetto, avente per oggetto «Stadio Olimpico», indirizzata al CONI, al comune, alla X ripartizione, alla questura, al comando provinciale dei vigili del fuoco, al XVII commissariato circoscrizionale, alla USL RM/II, evidenzia l'esatta capienza dell'impianto, che viene aumentata di 615 posti e la capienza totale passa da 82.307 ad 82.922 posti così distribuiti:

tribuna Monte Mario Settore A-B (15.808 posti);

Stampa - VIP - autorità (18.224);

tribuna Tevere (17.884);

curva Sud (23.407);

curva Nord (23.407);

per un totale di spettatori allo stadio Olimpico di Roma di 82.922;

che la commissione di vigilanza ha ribadito, come prescrizione fondamentale, la necessità che non vengano ammessi spettatori in numero superiore ai posti disponibili e che tutte le scale e i percorsi di distribuzione interni allo stadio siano mantenuti integralmente sgombri e sorvegliati;

che la documentazione in atto presso questa commissione doveva essere integrata da un'ulteriore certificazione firmata da un professionista abilitato attestante, sulla base della normativa vigente, la regolarità e l'avvenuta messa a terra di tutte le masse metalliche costituenti struttura o elementi accessori dello stadio;

che la suindicata nota contiene i rilievi fatti dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che aveva esaminato gli atti relativi allo stadio Olimpico indicando le prescrizioni idonee per ottenere l'agibilità dell'impianto sportivo in via provvisoria,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunità di attivarsi in merito visto che le prescrizioni da adottare ed eluse dal CONI sarebbero alla fonte del procedimento penale in atti presso la procura della Repubblica di Roma assegnato al Pubblico ministero dottor Carlo Luberti;

se ritengano che la procura regionale del Lazio della Corte dei conti non debba promuovere azione di responsabilità amministrativa e di danno erariale nei confronti degli amministratori del CONI, rilevando che sono trascorsi sette anni dalla ricognizione dei rilievi formulati dalla commissione provinciale di vigilanza;

se dai fatti sinora noti e dai danni causati all'amministrazione dello Stato per il cattivo svolgimento dell'azione di gestione dell'ente pubblico sportivo, sotto il duplice profilo dell'urgenza dei lavori da eseguire e del maggior onere finanziario, tenuto conto dell'elemento caratterizzante della giurisdizione della Corte dei conti «non è solo quello fondamentale del risarcimento del danno, ma è anche quello di assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa» e quindi anche da tale considerazione i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi;

se la ulteriore certificazione raccomandata nella nota della prefettura di Roma da parte di un professionista sia stata nei tempi di legge presentata;

come mai solo a distanza di sette anni vengano riscontrate tali elusioni.

(4-07078)

(16 luglio 1997)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione in oggetto sentiti il CONI, il Ministero dell'interno, il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero della sanità.

Il CONI ha fatto presente che i fatti esposti dall'interrogante non riguardano il procedimento penale assegnato al pubblico ministero dottor Carlo Luberti ma si riferiscono a prescrizioni della prefettura di Roma in ordine all'agibilità provvisoria dello stadio Olimpico. Per quanto attiene alla verifica degli impianti di messa a terra, costituenti strutture accessorie dello stadio, è stato precisato che, a seguito di richiesta di prove formulata dal CONI stesso alla USL RM 1, quest'ultima, previo sopralluogo, ha eseguito le citate verifiche rilasciando apposite certificazioni datate 20-21-22 ottobre 1997, che l'ente ha provveduto a trasmettere alla competente commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il Ministero dell'interno, sulla base degli elementi comunicati dalla prefettura di Roma, ha riferito quanto segue.

La locale commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Roma, con verbale del 13 agosto 1990, nel fissare la capienza dei vari settori dello stadio Olimpico, prescriveva al CONI la presentazione di una serie di documenti, tra cui una certificazione attestante la regolarità e l'avvenuta messa a terra di tutte le masse metalliche, costituenti struttura o elemento accessorio dello stadio.

Con successivo verbale del 19 novembre 1990, la suddetta commissione provinciale di vigilanza esaminava ed approvava un progetto relativo a taluni lavori da effettuare nel complesso, ribadendo l'obbligo del CONI ad attivarsi per ottenere l'approvazione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale 25 agosto 1989.

Con verbale del 28 giugno 1991 la commissione provinciale di vigilanza prendeva atto dell'intervenuta deroga, concessa dal Ministro dell'interno in data 6 dicembre 1990, concernente la realizzazione di varchi per le curve nord e sud ma non per la tribuna Tevere; la commissione provinciale di vigilanza, inoltre, nel dettare alcune prescrizioni in ordine ai piani di calpestio e al sistema di apertura e sorveglianza delle porte di comunicazione, prescriveva la sollecita effettuazione dei lavori previsti dal progetto, da ultimarsi prima del campionato 1991-1992.

Il 16 ottobre 1991 la commissione provinciale di vigilanza, in sede di sopralluogo, constatava l'avanzato stato dei lavori e dettava ulteriori prescrizioni in ordine ai lavori stessi. Successivamente, in data 21 febbraio 1992, verificava l'ultimazione dei lavori previsti in progetto.

Il 30 settembre 1992 la commissione provinciale di vigilanza, in sede di sopralluogo, richiedeva al CONI, tra l'altro, la certificazione attestante la verifica e l'idoneità statica della complessiva struttura di copertura.

Il 9 novembre 1992 la commissione provinciale di vigilanza prendeva atto dell'avvenuto monitoraggio della struttura di copertura e sollecitava il controllo delle funi metalliche di trazione.

Fino alla prima metà del 1996 la commissione provinciale di vigilanza ha incentrato la sua attività sulle problematiche (varchi esterni, di-

sciplina dei parcheggi e viabilità interna, sistema televisivo a circuito chiuso, eccetera) riguardanti il duplice profilo della sicurezza dell'utenza e dell'ordine pubblico, anche in considerazione del fatto che lo stadio formava oggetto di certificato di prevenzione incendi in corso di validità, rilasciato in base alla complessa ed articolata normativa di settore dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma.

Il 7 ottobre 1996 la commissione provinciale di vigilanza richiedeva al CONI la certificazione attestante l'avvenuta verifica statica di copertura e la sussistenza di un idoneo stato di tesatura dei cavi metallici portanti, nonché l'attestazione della complessiva idoneità statica strutturale della copertura.

Il 20 gennaio 1997 la commissione provinciale di vigilanza prendeva atto della certificazione relativa al solo monitoraggio della struttura metallica.

Il 25 giugno 1997 la commissione provinciale di vigilanza poneva in rilievo al CONI l'esistenza delle carenze evidenziate in data 23 giugno 1997 dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma e subordinava il proprio parere di agibilità all'ottenimento di eventuale apposita deroga ministeriale come previsto dal decreto ministeriale 25 agosto 1989.

Il 16 luglio 1997, preso atto dell'avvenuta concessione di deroga ministeriale, la commissione provinciale di vigilanza ribadiva al CONI la necessità di periodiche rilevazioni e conseguenti verifiche dell'idoneità della tensostruttura in questione.

In data 31 luglio 1997, in sede di sopralluogo, la commissione provinciale di vigilanza, pur constatando l'avvenuta esecuzione dei lavori posti a condizioni di validità della deroga, successivamente tornava a prescrivere la regolarizzazione delle certificazioni concernenti le strutture accessorie di copertura del complesso sportivo e riduceva la capienza di 288 posti per la tribuna Monte Mario e 265 posti per la tribuna Tevere, lasciando invariata la capienza delle curve nord e sud. Come sopra è stato specificato, a tale ulteriore prescrizione della commissione provinciale di vigilanza il CONI ha ottemperato, in quanto, su sua richiesta, la USL RM 1 ha rilasciato apposita certificazione in data 20-21-22 ottobre 1997, trasmessa alla commissione provinciale di vigilanza stessa.

Il Ministero di grazia e giustizia a sua volta ha comunicato, sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, che presso tale ufficio pende procedimento penale a carico di numerosi indagati, iscritto al registro generale il 30 luglio 1996.

Dallo stesso procuratore si è appreso che:

le indagini hanno avuto inizio in data 15 aprile 1996 a seguito di informativa inoltrata dai vigili urbani del XX gruppo circoscrizionale di Roma;

sono state svolte due consulenze tecniche che hanno richiesto un certo lasso di tempo in relazione alla mole dell'impianto ed alla complessità delle normative vigenti in materia;

sono ancora in corso indagini di polizia giudiziaria nonché una integrazione di consulenza tecnica finalizzata a valutare la preannunciata regolarizzazione di alcuni profili di irregolarità tra quelle rilevate.

Il Ministero della sanità, infine, ha comunicato che non aveva elementi in ordine alle questioni in argomento.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(13 marzo 1999)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la procura regionale del Lazio della Corte dei conti ha citato in giudizio per danno erariale il dottor Mario Pescante, attuale presidente del CONI, l'ex presidente avvocato Arrigo Gattai ed i membri della giunta esecutiva Renzo Nostini, Bruno Grandi, Federico Sordillo, Maurizio Mondelli, Enrico Vinci, Francesco Zerbi, Bartolo Consolo, Gianni Gola;

che i fatti riguardano la discussa operazione denominata «Il prato dei Mondiali», la quale nelle intenzioni dei contraenti avrebbe dovuto portare larghi introiti al CONI mentre in concreto si rilevò un fiasco colossale;

che alla data dell'11 dicembre 1990 dei 7.000 metri quadrati di «zolle» del manto erboso messi in commercio racchiuse in cofanetti di *plexigas*, al prezzo di lire 200.000 cadauno, erano state vendute dalla ditta Ottima srl di Venezia solo 3.376 zolle corrispondenti a metri quadrati 513.890, di manto erboso per complessive lire 418.726.286, IVA compresa, a fronte di un costo sostenuto di lire 2.685.196.298; tale situazione è rimasta invariata come accertato dalla Guardia di finanza di Venezia (nota informativa n. 101/1994);

che la suindicata proposta fu formalizzata dalla ditta Pigall, Mangold e Buber di Amburgo, che si offriva inoltre di finanziare l'allestimento del manto erboso dello stadio Olimpico per la finale del Campionato del mondo di calcio e il suo rifacimento dopo la finale stessa; nella riunione della giunta esecutiva del CONI n. 617 del 27 ottobre 1989 veniva rimarcato l'interesse del CONI che avrebbe risparmiato 200 milioni per la perfetta manutenzione del campo, ma si sarebbe aggiunta una percentuale del 30 per cento relativa agli incassi dell'operazione suindicata;

che il CONI non avrebbe mai appurato l'affidabilità e la serietà delle società che le hanno proposto la commercializzazione del manto erboso dello stadio Olimpico, operazione rivelatasi fallimentare, creando anche danni per la reinstallazione del manto erboso, valutato in circa 800 milioni, oltre la svalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, per cui lo scrivente ritiene inderogabile che il Ministro in indirizzo

si attivi al fine della trasparenza amministrativa e gestionale e per la eventuale verifica di reati consociativi;

che la suindicata vicenda così descritta, se venisse nelle sedi competenti confermata avrebbe del grottesco, in quanto non è possibile che una giunta di un ente dello Stato che ottiene contributi dallo stesso si permetta di favorire operazioni non attentamente valutate in tutte le sue componenti di rischio, il che dimostra l'inefficienza degli amministratori del CONI che poi si riverbera su tutta la credibilità dell'organizzazione sportiva,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivare una seria indagine al fine di accertare le responsabilità civili e penali dei rappresentanti del CONI, in relazione alla leggerezza con cui sono state deliberate operazioni poi rivelatesi fallimentari, ma anche in relazione ai mancati accertamenti nei confronti delle ditte e dei relativi amministratori, quindi se siano ravvisabili reati consociativi e se il CONI stesso non intenda presentarsi in giudizio contro i suindicati amministratori;

se corrisponda a verità che, a seguito degli accertamenti esperiti dal Bundeskriminalamt Interpol di Wiesbaden (Germania), le ditte tedesche che hanno collaborato con il CONI e la Ottima srl di Venezia hanno indici di affidabilità negativi;

se sia vero che non esiste alcuna ditta Pigall, Mangold e Bubert GmbH e se risulti che Pigall Harald Franz ad Amburgo abbia vari precedenti per truffa e lesioni personali;

se risulti che i soci della ditta Ottima srl al 7 marzo 1990, data della sua costituzione, erano Francesco Tomasi e Marco Astarita e se a carico di Francesco Tomasi siano emersi procedimenti penali per violazione dell'articolo 116 del regio decreto n. 1736 del 1933 e degli articoli 1 e 2 della legge n. 386 del 15 dicembre 1990, se risulti che il medesimo fu denunciato in data 30 giugno 1988 dalla questura di Venezia per spaccio di sostanze stupefacenti e se siano note le sedi legali delle società ed i domicili dei suindicati soci;

quali rapporti avesse il dottor Gattai con la ditta Pigall, Mangold e Bubert visto che in sede di riunione esecutiva appellava la suindicata ditta «impresa vivaistica di primissimo piano e che la stessa risulterebbe inesistente, e anche in relazione al fatto che sia la Optimal che la Optima srl non sarebbero «aziende vivaistiche»;

se corrisponda a verità che la ditta Optimal di Amburgo in data 20 febbraio 1990 faceva presente ai rappresentanti del CONI che sarebbe stata costituita, al fine di gestire l'intero affare, una società italiana, la Optima srl, e quindi si inserivano nuovi suindicati personaggi, ed in tal caso se i vertici del CONI ed i responsabili avessero puntualmente accertato tale novità;

se si conoscano in modo preciso e certo tutte le caratteristiche delle società inserite nell'elenco di quelle considerate «gradite al CO-

NI», in relazione sia alle relative attività che alla trasparenza morale dei loro amministratori;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-11284)

(9 giugno 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente quanto segue.

Premesso che in data 20 ottobre 1989 la ditta Pigall, Mangol e Bubber GmbH avanzava una proposta con la quale si dichiarava disponibile a realizzare, a proprie spese, il manto erboso dello stadio Olimpico in occasione dello svolgimento del Campionato del mondo di calcio ed a sostituirlo con altro analogo al termine della manifestazione, in cambio della concessione del diritto di vendita del primo manto, con riserva a favore del CONI di parte del ricavato. Valutata tale proposta ed avendola riscontrata incompleta ed inidonea a fornire le necessarie garanzie, il CONI costituiva una apposita commissione per l'approfondimento dell'iniziativa e la definizione, da parte della suindicata impresa, di una completa proposta contrattuale da sottoporre all'approvazione dell'organo deliberativo dell'ente.

In seguito ai contatti intercorsi con la commissione del CONI, la società Optima, proprietaria della Pigall, Mangol e Bubber GmbH, trasmetteva all'ente uno schema di contratto nel quale era previsto che il contraente fosse una persona da nominare (istituto previsto e regolato dal codice civile) nonchè la società aveva manifestato l'intenzione, qualora le trattative fossero andate a buon fine, di costituire una apposita società italiana per la gestione dell'affare.

La giunta esecutiva del CONI, con deliberazione del 22 febbraio 1990, autorizzava il presidente alla stipulazione del contratto secondo lo schema allegato alla citata delibera, con il quale il CONI si limitava a consentire – a fronte della realizzazione, installazione e manutenzione, senza oneri per l'ente, – l'asportazione, per la successiva rivendita, del manto erboso sul quale sarebbero stati disputati gli incontri di Campionato del mondo e la realizzazione di un nuovo manto erboso in sostituzione di quello asportato. La quota di partecipazione ai profitti, da parte del CONI, sarebbe stata operante sulle entrate eccedenti lire 3.500.000.000, ovvero dopo la vendita dei primi 3.500 metri quadrati di manto erboso.

Il CONI ha precisato di non aver avuto nella primavera del 1990 e di non avere tuttora informazioni su procedimenti penali a carico dei signori Francesco Tomasi e Marco Astarita nè su eventuali rapporti tra l'avvocato Gattai e la ditta Pigall, Mangol e Bubber.

Il riferimento alla «impresa vivaistica di primissimo piano» è stato spiegato con il fatto che tra le condizioni poste dal CONI per la stipulazione del contratto vi era quella che i lavori di realizzazione del manto erboso fossero affidati, da parte della Pigall, Mangol e Bubber, o dalle

società che ad essa sono succedute (Optimal e Ottima srl), appunto ad impresa vivaistica di primissimo piano.

È da tenere presente, tuttavia, che in merito ai fatti di cui sopra risulta che è stata aperta una vertenza presso la procura regionale della Corte dei conti ed esiste, altresì, un fascicolo tuttora aperto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

MELANDRI

(13 marzo 1999)
